

Note all'art. 38:

Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 40:

Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.

Il comma 300 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recita:

“Art. 1. Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

(*Omissis*).

300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale.

(*Omissis*).”.

La direttiva 95/46/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281.

Il Regolamento (CE) n. 45/2001 è pubblicato nella G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8.

Note all'art. 42:

Per i riferimenti al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Il testo degli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), abrogati dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Il testo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2011, n. 80.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1999, n. 119.

Le direttive 95/18/CE e 95/19/CE sono pubblicate nella G.U.C.E. 27 giugno 1995, n. L 143.

Note all'art. 43:

Per la direttiva 2012/34/UE, si veda nelle note alle premesse.

15G00126

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 22 luglio 2015.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince.

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) chiarire i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime del traghetto, alla luce dei dati tossicologici campionati, attraverso il riesame della documentazione medico-legale prodotta dai consulenti tecnici chiamati in dibattimento, opportunamente integrata con la documentazione fotografica e video realizzata all'interno del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi e mai portata all'attenzione della magistratura, com-



presa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso di autorità sia civili che militari;

b) accertare le cause della collisione del traghetto con la petroliera Agip Abruzzo, avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno;

c) accertare, in particolare:

1) l'esatta posizione in cui la petroliera aveva dato ancoraggio e l'effettivo orientamento della prua;

2) la rotta del traghetto e la rotta di collisione;

3) il ruolo del personale della petroliera nell'immediatezza della collisione e successivamente;

4) quali eventi si verificarono a bordo della petroliera antecedentemente alla collisione, nonché quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa;

5) le condizioni di armamento del traghetto e della petroliera, sotto il profilo sia della corrispondenza dell'organizzazione di bordo sia delle regole di condotta nautica abitualmente seguite;

6) lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonché le cause e le responsabilità dell'inefficacia dei soccorsi;

7) le reali motivazioni sottese alle conclusioni delle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Vincenzo Onorato, verificando altresì gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi, ad opera di personale della Compagnia Nav.Ar.Ma. ovvero di ignoti;

8) le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti;

9) il ruolo attivo o passivo delle navi ancorate in rada la notte della collisione, per accertare il quale la Commissione può procedere alla richiesta formale della documentazione sulla vicenda in possesso di organismi civili e militari, italiani e stranieri, anche di tipo video, fotografico o satellitare.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il Presidente della Commissione presenta al Senato, ogni sei mesi, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.


2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte



delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio,

sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.


3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Roma, 22 luglio 2015

p. il Presidente: FEDELI



LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 14):

Presentato dai senatori PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO e URAS il 10 aprile 2014.

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 12 giugno 2014, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 17):

Presentato dai senatori MANCONI, LAI, FILIPPI, CALEO, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CASSON, CHITI, CIRINNA, COCIANCICH, CUOMO, D'ADDA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FEDELI, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MARGIOTTA, MASTRANGELI, MINEO, MIRABELLI, MUSSINI, ORRU, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, ROMANO, SCALIA, SIMEONI, SOLLO, SONEGO, TOMASELLI, VALENTINI e ZANONI il 14 luglio 2014.

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 3 settembre 2014, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 18):

Presentato dai senatori PAGLINI, BERTOROTTA, CRIMI, MANGILI, GIROTTO, LEZZI, SERRA, CASTALDI, MARTELLI, BULGARELLI, SCIBONA, LUCIDI, MORRA, BLUNDO, FUCSIA, MONTEVECCHI, TAVERNA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, VACCIANO, GIARRUSSO, GAETTI, ENDRIZZI, MARTON, AL-

ROLA, BOTTICI, MORONESE, NUGNES, CATALFO, PUGLIA, PETROCELLI, DONNO, FATTORI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, MOLINARI, BUCCARELLA e SIMEONI il 22 ottobre 2014.

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 22 ottobre 2014, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Commissione permanente.

La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha iniziato l'esame congiunto dei Documenti XXII, n. 14 e XXII, n. 17 nella seduta del 21 ottobre 2014.

Nella seduta del 28 ottobre 2014 è proseguito l'esame congiunto dei predetti documenti ed è stata disposta la congiunzione dell'esame del Documento XXII, n. 18. Nella medesima seduta la Commissione ha convenuto di istituire un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato delle tre proposte di inchiesta parlamentare.

Nella seduta del 24 marzo 2015, la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Nella seduta del 9 aprile 2015, la Commissione ha concluso l'esame congiunto dei documenti, conferendo al relatore FILIPPI il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Testo proposto dalla 8ª Commissione permanente comunicato alla Presidenza il 10 aprile 2015 (Doc. XXII, nn. 14, 17 e 18-A - relatore senatore FILIPPI).

Nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2015, l'Assemblea ha approvato il testo unificato dei documenti XXII, nn. 14, 17 e 18 proposto dalla Commissione.

15A05922

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 10 luglio 2015.

Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/74/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. 20893 del 16 ottobre 2014, alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011, avente ad oggetto «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

